

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1531/88 DEL CONSIGLIO  
del 31 maggio 1988**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

**A. Procedura precedente**

(1) A seguito di una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome di un produttore comunitario la cui produzione rappresenta tutta la produzione comunitaria di permanganato di potassio, la Commissione aveva annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente a decorrere dal 1° gennaio 1988 al codice NC ex 2841 60 00, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese, ed aveva avviato un'inchiesta.

(2) A seguito dell'inchiesta, con la quale era stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un

pregiudizio<sup>(4)</sup>, la ditta cinese « China National chemicals Import and Export Corporation (Sinochem) » e gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca avevano offerto impegni sui prezzi.

(3) L'esportatore cinese citato si impegnava ad aumentare il prezzo all'esportazione di un determinato importo ritenuto sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dal dumping. L'impegno veniva accettato dalla Commissione<sup>(5)</sup>. Con il regolamento (CEE) n. 3661/86<sup>(6)</sup> il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto esportato da esportatori diversi dalla Sinochem.

**B. Mancato rispetto dell'impegno e riapertura della procedura**

(4) La Commissione, avendo ricevuto dal produttore comunitario una denuncia secondo la quale le importazioni di permanganato di potassio prodotto e/o esportato dalla ditta Sinochem, erano di nuovo immesse sul mercato comunitario a prezzi molto bassi, tali da far ritenere che l'impegno sui prezzi non veniva rispettato e da arrecare un rilevante pregiudizio all'industria comunitaria, ha revocato l'accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore cinese, ha, con il regolamento (CEE) n. 360/88, istituito di nuovo un dazio antidumping provvisorio<sup>(7)</sup> ed ha deciso<sup>(8)</sup> di riaprire la procedura antidumping relativa alle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Decisione 86/589/CEE (GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32).

<sup>(6)</sup> GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. C 37 del 9. 2. 1988, pag. 3.